



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 63 – 09 MAGGIO 2024

Riunione dell'8 maggio 2024

#### **71.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:**

- Sig.ra P. E.

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Antonio Amato   Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano   Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

*P. E., per aver, in violazione degli artt. 10 e 16 Statuto FIPAV; artt. 19, artt. 1, 74, 75 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, assunto un comportamento violento ed antisportivo nei confronti dell'atleta avversaria Sig.ra M. A. durante la gara del 16 dicembre 2023 tra la A.S.D. Stella Volley e la Tiki Taka Staranzano (Serie D femminile)*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione mail, datata 29.12.2023, a mezzo della quale il sodalizio ASD Stella Volley di Rivignano (UD) – nella persona del suo legale rapp.te p.t. sig. Paolo Del Fabbro – segnalava alla Procura Federale la condotta tenuta dalla tesserata **P. E.**, atleta della ASD Pallavolo Staranzano, durante la gara n. 459 del 16.12.2023 (Serie D Femminile) che vedeva appunto opposti il sodalizio esponente e la Tiki Taka Staranzano; condotta rivolta nei confronti dell'atleta della Stella Volley A. M. e ritenuta dall'esponente antisportiva e "soprattutto pericolosa".

Allegata alla citata mail veniva trasmesso alla Procura un estratto video del filmato dell'incontro girato dalla ASD della Pallavolo Staranzano nel quale, sempre a detta dell'esponente, si vedrebbe "*chiaramente che il libero (i.e. P. E.), dimenticandosi completamente della palla va ad impattare intenzionalmente contro la nostra atleta che stava cercando di recuperare la palla ed è solo per pura casualità che la nostra atleta (i.e. A. M.) non ha riportato serie conseguenze se non qualche livido e contusione fortunatamente; sono*





*inoltre venuto a conoscenza che l'atleta avversaria non è la prima volta che si erge a protagonista di siffatte azioni poco ortodosse per questa tipologia di sport”.*

Pervenuto l'esposto, la Procura Federale chiedeva chiarimenti e notizie all'UdG sig. Giuseppe Pultrone ed acquisiva il referto della gara; procedeva quindi all'audizione delle due atlete all'esito della quale comunicava la conclusione delle indagini e l'intendimento di pervenire al deferimento dell'atleta P. E.

Nelle more, perveniva alla Procura una memoria difensiva a firma del legale Avv. Guglielmo Bancheri nella quale si contestava l'assunto del sodalizio esponente e si rivendicava l'assoluta correttezza dello scontro di gioco avvenuto tra le due atlete, come desumibile dall'atteggiamento tenuto dalle stesse atlete subito dopo il contatto ed ancor di più dalla mancanza di intervento da parte dell'UdG che avrebbe avuto la piena visuale dell'azione e che senza esitazione assegnava il punto alla ASD Pallavolo Staranzano.

La Procura però, ritenute non condivisibili tali eccezioni difensive e pienamente provata la responsabilità dell'incolpata, ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale che, per l'effetto, ne disponeva la convocazione per l'udienza del 29 aprile 2024 da tenersi in modalità videoconferenza. A ridosso dell'udienza, perveniva una nota a firma del legale dell'incolpata, nella quale veniva evidenziata l'impossibilità della stessa a presenziare all'udienza per concomitanti ed improrogabili esigenze lavorative.

Accogliendo la richiesta di rinvio, il Tribunale fissava nuova udienza all'8 maggio 2024, previa contestuale sospensione dei termini di rito, ed in tale sede comparivano l'Avv. Umberto Pantanella per la Procura Federale, l'incolpata P. E. ed il legale della stessa Avv. Guglielmo Bancheri; quest'ultimo comunicava l'avvenuta sottoscrizione da parte dell'atleta di una proposta di applicazione di sanzione concordata, da trasmettere a mezzo PEC, che prevedeva una squalifica per due giornate da scontare nella prossima stagione. Tale circostanza veniva confermata dall'atleta e dal Procuratore Federale che dichiarava altresì di prestare il consenso sulla proposta formulata.

Le parti pertanto concludevano chiedendo al Tribunale di dichiarare l'efficacia dell'accordo raggiunto, con conseguente applicazione della sanzione concordata.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti, ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata





## **PQM**

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica all'atleta P. E. la sanzione della squalifica per due giornate da scontare nel prossimo campionato.  
Roma, 08 Maggio 2024

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 09 Maggio 2024

